

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010  
205ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno, con la replica del relatore, dopo la discussione generale conclusa in quella stessa seduta.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, intervenendo per la replica, ringrazia i senatori Ceccanti, Pardi, Boschetto e Sanna, intervenuti in discussione generale nelle sedute del 9 e del 23 giugno, e si riserva sin d'ora di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di esame degli emendamenti.

Si sofferma, quindi, sui rilievi già formulati, tenendo conto anche dei contributi forniti dai costituzionalisti intervenuti in audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione di giovedì 17 giugno.

Replica anzitutto al senatore Ceccanti, il quale ha affermato che il disegno di legge non sarebbe coerente con i progetti di riforma della II Parte della Costituzione, tendenti a superare il principio collegiale nell'organizzazione del Governo, a tutto vantaggio di un principio gerarchico. A suo avviso, l'eventuale superamento del principio collegiale nella composizione dell'Esecutivo non inciderebbe sul sistema di garanzie processuali definito dal disegno di legge. Oltretutto, l'eventuale passaggio a una forma di governo in cui il Presidente del Consiglio abbia una preminenza rispetto ai Ministri renderebbe ancora più garantista la disposizione che estende ai Ministri la possibilità della sospensione del processo per reati extrafunzionali. Un corollario di quella preminenza sarebbe infatti la possibilità di revoca dall'incarico di Ministro da parte del Presidente del Consiglio, alla cui decisione personale sarebbe dunque rimessa anche la soluzione di una difficoltà (il Ministro sottoposto a processo) che sarebbe invece opportuno riservare alla decisione parlamentare.

Quanto al rilievo del senatore Sanna circa l'esigenza di riconsiderare l'intero sistema di garanzie configurato dagli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione, al fine di evitare possibili squilibri a vantaggio dei membri del Governo, rileva che l'obiettivo del disegno di legge è non tanto di riconsiderare l'intero sistema delle immunità, ma di assicurare una tutela *de minimis* per i reati extrafunzionali dei titolari di cariche di governo e del Presidente della Repubblica, limitandosi a integrare il sistema di garanzie configurato dal Costituente, per i reati funzionali, agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

A proposito della preoccupazione del senatore Sanna, per cui il richiamo al sereno esercizio delle funzioni finirebbe per presentare un connotato psicologico soggettivo del tutto improprio rispetto alle finalità che gli istituti di garanzia sono chiamati a perseguire, ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale: il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle cariche di governo costituisce un interesse apprezzabile e meritevole di tutela. Ciò è stato affermato, in modo esplicito, nella sentenza n. 24 del 2004 ed è stato ribadito nella sentenza n. 262 del 2009, ove si è affermato che la sospensione è finalizzata alla soddisfazione di un'esigenza extraprocessuale, consistente nella protezione della serenità nello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione, ovvero nell'apprezzabile interesse ad assicurare il sereno svolgimento delle relative

funzioni. La Corte ha espressamente rilevato che non verrebbe in rilievo l'aspetto psicologico della soggettiva serenità del titolare della carica, quanto piuttosto l'obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività ad essa connesse.

Commenta quindi le considerazioni dei senatori Sanna e Ceccanti a proposito di un possibile sindacato sulle decisioni assunte dal Parlamento, attraverso il ricorso alla Corte costituzionale. Sono state ipotizzate diverse soluzioni: il ricorso alla Corte da parte di una minoranza qualificata; l'intervento della Corte come un giudizio di secondo grado sulla deliberazione del Parlamento; un sistema misto, con la possibilità di adire la Corte solo nell'ipotesi in cui non sia raggiunto un *quorum* deliberativo qualificato. Per quanto si comprenda la *ratio* sottesa a tali soluzioni, sostenute anche da alcuni costituzionalisti, egli ritiene che sia incongruo affidare a un organo esterno al Parlamento una decisione di tale natura. Da una parte, infatti, verrebbe leso il principio dell'autonomia costituzionale degli organi del Parlamento, le cui deliberazioni sarebbero sindacate da un altro organo: tale *vulnus* al principio dell'autonomia degli organi costituzionali, principio peraltro difeso dalla stessa Corte costituzionale in moltissime occasioni, costituirebbe un precedente di assoluto rilievo, suscettibile di compromettere non poco l'equilibrio fra gli organi supremi dello Stato. In secondo luogo, egli non ritiene che la Corte costituzionale sia adatta a giudicare, seppure in secondo grado, sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della sospensione del processo nei confronti dei titolari di cariche di governo e del Presidente della Repubblica. Il giudizio sulla possibile compromissione del sereno esercizio delle funzioni riguarda una garanzia costituzionale i cui contenuti presentano anche una connotazione eminentemente politica. Pertanto, l'organo legittimato ad assumere una decisione di tale natura non può che essere il Parlamento.

In riferimento alla questione, sollevata dal senatore Sanna, circa la necessità di introdurre un criterio di valutazione nell'applicazione in concreto della sospensione, non reputa opportuno che la legge contenga un'indicazione di questo genere. Ricorda, in proposito, che l'articolo 68 della Costituzione, prima della riforma del 1993, nel prevedere l'autorizzazione a procedere, non individuava alcun criterio-guida per la decisione parlamentare. Fu la giurisprudenza degli organi parlamentari competenti a elaborare il criterio del *fumus persecutionis* quale requisito per negare l'autorizzazione. L'introduzione di un criterio, quale quello suggerito dal senatore Sanna, rinvenibile nella interferenza sostanziale e concreta del processo con l'espletamento di funzioni costituzionali, rischia di limitare impropriamente la discrezionalità del Parlamento in sede di verifica della sussistenza delle condizioni che, nel caso concreto, giustificano la sospensione. Inoltre, l'introduzione di un criterio preciso potrebbe indurre l'organo inquirente a programmare le fasi del procedimento penale delle indagini e delle acquisizioni delle prove in modo da condizionare la decisione parlamentare, preconstituendo così, qualora il Parlamento si pronunciasse a favore della sospensione, lo strumento per sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Ricorda che il senatore Ceccanti ha espresso alcuni dubbi anche sull'opportunità di inserire il Presidente della Repubblica tra i soggetti cui applicare la sospensione. La sua proposta sarebbe quella di escludere la suprema magistratura dello Stato dal novero dei soggetti coinvolti ovvero, in via subordinata, di prevedere per essa esclusivamente l'istituto della improcedibilità. In proposito, nota che il disegno di legge costituzionale in esame introduce due tipi di sospensione, una per il Presidente della Repubblica e una per i titolari delle cariche di governo. Tale scelta appare equilibrata proprio perché affianca un presidio costituzionale per i reati extrafunzionali ai presidi, già regolati in Costituzione per i casi di responsabilità funzionale. Mentre l'esclusione del Presidente della Repubblica appare una soluzione non coerente con la *ratio* ispiratrice del provvedimento, l'ipotesi di prevedere per lui esclusivamente l'improcedibilità può essere tenuta in considerazione e rappresentare un punto di mediazione condivisibile.

Quanto all'esigenza di prevedere *quorum* deliberativi qualificati (questione sollevata dal senatore Ceccanti), pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta e pur tenendo conto che tali esigenze sono ancor più giustificabili in un assetto parlamentare come quello italiano, non ritiene ragionevole introdurre *quorum* qualificati, differenziando l'istituto rispetto ad altri simili, in particolare quello previsto dall'articolo 68 della Costituzione. I *quorum* qualificati sono contemplati nell'ipotesi in cui sia necessario assumere decisioni per le quali è ritenuto prioritario il coinvolgimento (almeno di una parte) della minoranza parlamentare. Questo, invece, è un caso per il quale, a suo avviso, è corretto prevedere la maggioranza semplice, anche per consentire una piena assunzione di responsabilità politica da parte della maggioranza parlamentare che approva la sospensione.

Ritiene che si possa valutare l'opportunità di prevedere una forma di rinunciabilità da parte dell'imputato, a garanzia del diritto fondamentale di difesa (questione anch'essa sollevata dal senatore Ceccanti). Tuttavia, l'interessato, in ogni caso, potrebbe chiedere alla Camera competente di non disporre la sospensione, analogamente a quanto accadeva, fino alla revisione costituzionale

del 1993, per l'autorizzazione a procedere, quando il parlamentare coinvolto chiedeva alla Camera di deliberare l'autorizzazione.

Non condivide l'opinione, sostenuta dal senatore Ceccanti, che in base alla formulazione attuale del testo la durata della sospensione sia indefinita, in quanto essa è connessa alla durata della carica. La previsione di una limitazione temporale dell'istituto appare, a suo avviso, irragionevole, in quanto, se il bene tutelato è rappresentato dal sereno esercizio delle funzioni, l'esigenza di tutela non può che permanere per tutta la durata della carica.

Si sofferma, infine, sulla critica mossa dal senatore Pardi il quale, pur valutando positivamente la scelta di seguire il procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione, ha affermato che le norme introdotte violerebbero il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione che, quale principio supremo dell'ordinamento, non potrebbe essere derogato neanche da una norma di rango costituzionale. Al riguardo, richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009: nell'escludere che il legislatore ordinario potesse intervenire in materia, la Corte ha sostenuto l'esigenza di una legge costituzionale, anche perché il sistema di garanzie previsto appariva "derogatorio rispetto al principio di uguaglianza", in tal modo riconoscendo implicitamente che una deroga al principio, quando è giustificata dall'esigenza di tutelare valori di rilevanza costituzionale, ben può essere introdotta nell'ordinamento, purché con legge costituzionale. Inoltre, tutto il sistema costituzionale, alla stregua del principio di uguaglianza, è fondato sul rapporto tra regola (il principio) ed eccezione (le deroghe a presidio di altri beni costituzionalmente rilevanti), un rapporto intrinseco e definito sempre da norme dello stesso rango costituzionale. Per restare solo nell'ambito del tema in discussione, ricorda l'articolo 68 (nella vecchia versione e nell'attuale), gli articoli 90 e 96 per i reati funzionali, ma anche l'articolo 122, quarto comma, nonché l'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948, sui giudici della Corte costituzionale.

Condivide i rilievi, sollevati anche dai costituzionalisti intervenuti in audizione, sulla nozione di "alte cariche dello Stato", che peraltro è contenuta solo nel titolo. In proposito, ritiene più congruo richiamare puntualmente nel titolo i soggetti cui può applicarsi la sospensione; informa di aver presentato un emendamento in tal senso.

Infine, si augura che la Commissione compia uno sforzo comune per cercare soluzioni equilibrate, frutto del bilanciamento fra diversi e talvolta opposti interessi, in cui sono coinvolti valori costituzionali, dando seguito anche alla non formale volontà di recepire quanto più possibile i rilievi che la Corte costituzionale ha formulato nella sua recente giurisprudenza, in particolare nelle sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per la scelta della maggioranza di procedere con un disegno di legge di revisione costituzionale e per l'approccio alla discussione adottato dal relatore, che è degno di rispetto e di considerazione da parte del suo Gruppo.

Tuttavia, la vicenda della nomina del ministro Brancher non può non avere ripercussioni sulla discussione del disegno di legge che prevede la sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato. Dopo circa due settimane da quella nomina, le deleghe affidate al neoministro non sono state ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale: trattandosi di competenze che rientrano senz'altro nell'ambito delle attribuzioni della Commissione affari costituzionali, è opportuno chiedere allo stesso ministro Brancher che svolga presso la Commissione le sue comunicazioni, illustrando le linee guida a cui intende ispirarsi nel suo lavoro.

Preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo della mozione di sfiducia individuale e una incisiva azione parlamentare con utilizzo sia in Commissione che in Assemblea di tutti gli strumenti consentiti dal regolamento per stigmatizzare una vicenda di assoluta gravità.

Il PRESIDENTE osserva che la presentazione di una mozione di sfiducia rientra nei diritti dei parlamentari, in particolare di quelli dell'opposizione. In ogni caso è suo dovere garantire una corretta dialettica dei rapporti tra il Governo e la Commissione. Il ritardo nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle deleghe attribuite al neoministro può essere dovuto alla circostanza che il Presidente del Consiglio dei ministri ormai da alcuni giorni si trova all'estero per una serie di visite ufficiali. In ogni caso, prenderà gli opportuni contatti con il ministro per i rapporti con il Parlamento rappresentando la richiesta di un incontro con il ministro Brancher ma anche l'imbarazzo dell'istituzione parlamentare che in questo caso è rappresentata dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco e osserva che il caso della nomina del ministro Brancher incide in modo significativo sulla materia oggetto del disegno di

legge n. 2180, in quanto evidenzia i vizi patologici dell'istituto del legittimo impedimento; vizi che non si possono non tenere in considerazione nell'esame del disegno di legge costituzionale per la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, nota che la vicenda della nomina del ministro Brancher ricordata dai senatori Bianco e Pardi conferma l'opportunità di introdurre l'ipotesi di rinunciabilità della sospensione del processo penale, sottolineata nella sua replica.

Il senatore CECCANTI (*PD*) apprezza lo stile della replica svolta dal Presidente relatore, che ha tenuto conto delle obiezioni espresse nel corso del dibattito anche quando non le ha condivise. In particolare, è positivo il sostanziale accoglimento dell'emendamento 1.5, diretto a prevedere l'improcedibilità nei confronti del Presidente della Repubblica: sarebbe inopportuno, infatti, attribuire alla maggioranza *pro tempore* il potere di decidere riguardo alla sospensione del processo penale nei confronti del Capo dello Stato. Rimane, tuttavia, la proposta principale dell'emendamento 1.3, volta ad escludere qualsiasi intervento sulle prerogative del capo dello Stato.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.16, che propone di escludere la sospensione del processo penale nei riguardi dei Ministri. La vicenda relativa alla nomina del ministro Brancher, a suo avviso, rafforza le motivazioni sottese a quell'emendamento. In proposito, osserva che, sebbene il principio collegiale sia stato considerato dominante rispetto al principio monocratico da parte della Corte costituzionale, ritiene che con un disegno di legge di revisione costituzionale si potrebbe limitare la deroga al pieno imperio della legge penale solo ai reati extrafunzionali al Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione dei Ministri, inoltre, potrebbe contribuire in modo incisivo alla formazione di un consenso più ampio.

Infine, dà conto dell'emendamento 1.32, che prevede la facoltà per una minoranza parlamentare di proporre ricorso alla Corte costituzionale contro la deliberazione parlamentare di sospensione del processo penale: si tratta di un contropotere comune anche ad altri ordinamenti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ricorda i contenuti di una proposta di parere di minoranza da lei presentata insieme ad altri senatori del Gruppo presso la Commissione giustizia con riferimento al disegno di legge in esame. In quel documento si sottolineano le perplessità sulla compatibilità costituzionale del provvedimento.

Si sofferma, anzitutto, sulla proposta di escludere che per il Presidente della Repubblica possa essere deliberata dalle Camere la sospensione del processo penale. Del resto, l'assimilazione, per quanto riguarda la possibile sospensione del processo penale, alla figura del Presidente del Consiglio dei ministri, determina una impropria equiparazione di funzioni diverse e il rischio di ipotizzare una inopportuna "fiducia" della maggioranza parlamentare nei confronti del capo dello Stato.

Per quanto riguarda la posizione dei ministri, ricorda che già in passato la sua parte politica aveva sottolineato l'inopportunità di una immunità per reati extrafunzionali, che sarebbe caratterizzata anche da un effetto retroattivo, contrario al principio generale *tempus regit actum* in materia processuale, e che impedirebbe nei fatti una valutazione discrezionale del tipo di reato contestato.

Per quanto riguarda la rinunciabilità della sospensione, essa appare indispensabile per escludere il rischio che siano violati il diritto di difesa dell'imputato e i diritti delle parti offese.

Più in generale, ritiene che le disposizioni in esame determineranno una inopportuna perdita di tempo per l'amministrazione della giustizia, già caratterizzata da uno stato di obiettiva difficoltà e penalizzata da continui tagli di risorse, come quelli disposti nella manovra economica che è all'esame del Parlamento.

Conclude, auspicando che il relatore tenga conto anche delle considerazioni svolte dalla sua parte politica nella proposta alternativa di parere presentata in Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE assicura che prima di procedere alla votazione degli emendamenti sarà acquisito il parere della Commissione giustizia, tenendo conto di tutta la relativa discussione.

Il senatore SANNA (*PD*) rivolge al relatore una questione la cui soluzione è indispensabile per definire la portata normativa del provvedimento, cioè se i proponenti del disegno di legge intendono prevedere la sospensione del procedimento giudiziario, quindi anche nella fase precedente al rinvio a giudizio, ovvero se hanno in mente la sospensione del processo penale propriamente detto, cioè

nella fase successiva al raccoglimento della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero: il testo del disegno di legge, infatti, non è formulato in modo perspicuo al fine di comprendere quale sia la scelta adottata.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, sottolinea l'opportunità di attendere il parere della Commissione giustizia per valutare compiutamente la questione e si riserva, se necessario, di presentare appositi emendamenti e anche di dare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti qualora, sulla base di quel parere, si dovesse ritenere opportuno chiarire se il provvedimento abbia una incidenza anche sul procedimento e non solo sul processo.

Il senatore SANNA (*PD*) obietta che il Presidente relatore dovrebbe poter dirimere la questione anche indipendentemente dall'acquisizione del parere della Commissione giustizia. Nel dibattito in quella Commissione, alcuni senatori hanno prospettato l'ipotesi che la sospensione possa estendersi anche alla fase precedente il rinvio a giudizio, il che predisporrebbe una garanzia molto simile a quella prevista dall'articolo 68 della Costituzione prima del 1993. Si tratterebbe di un sistema normativo incomprensibile, poiché favorirebbe la formazione di un grave sospetto sulle persone indagate ma impedirebbe le indagini preliminari, con evidente violazione del diritto di difesa e della possibilità da parte dell'alta carica dello Stato di liberarsi da quel sospetto. In tal modo, inoltre, non sarebbe tutelato il sereno svolgimento delle funzioni, visto che rimarrebbe solo il parere dell'accusa.

Illustra quindi l'emendamento 1.10, diretto a prevedere che la valutazione delle Camere sia effettuata alla stregua del criterio dell'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali. Non condivide l'opinione del Presidente relatore, secondo il quale l'introduzione di quel principio impedirebbe al Parlamento di esprimersi in maniera libera sulle ragioni della sospensione e ostacolerebbe la formazione di una "giurisprudenza parlamentare", analoga a quella che si era creata in sede di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. A suo avviso è essenziale l'introduzione di un criterio oggettivo, tale da escludere una valutazione basata solo su motivazioni soggettive e psicologiche. Infatti, la disciplina in esame prevede l'automatica trasmissione del fascicolo alle Camere senza alcuna possibilità di intervento da parte dell'imputato. La valutazione circa la sostanziale interferenza con l'espletamento delle funzioni fornirebbe al Parlamento una chiara indicazione del bene costituzionale da proteggere e farebbe venir meno il rischio di un conflitto di attribuzioni. In proposito, ricorda anche che la cosiddetta "giurisprudenza parlamentare" fu in procinto di formare l'oggetto di una censura da parte della Corte costituzionale poco prima che fosse modificato l'articolo 68 della Costituzione. Infine, osserva che il criterio della "interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni" è applicato nell'ordinamento della Gran Bretagna fin dagli anni '60 del secolo scorso ed è un concetto di riferimento nella elaborazione di uno statuto del parlamento presso il Parlamento europeo.

Conclude, sottolineando l'opportunità di non ricadere nella prassi di un processo da parte del Parlamento alla legittimità del processo penale e di introdurre, pertanto, un criterio oggettivo quale garanzia della compatibilità costituzionale della sospensione del processo penale.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea l'opportunità di rivolgersi al Presidente del Senato per una definizione più accurata delle competenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia in modo da assicurare che quando si trattino materie che *ictu oculi* rientrano negli ambiti oggetto di quelle due Commissioni sia sempre prevista un'assegnazione congiunta.

Si sofferma ancora sulla distinzione, di cui si è trattato presso la Commissione giustizia, tra procedimento giudiziario e processo penale. La proposta di parere del relatore sembra ammettere che la sospensione sia deliberata anche nella fase delle indagini preliminari. Tale ipotesi, a suo avviso, sarebbe sconvolgente ed esorbitante anche rispetto alla volontà dei proponenti, che intendono prevedere una sospensione del processo penale dopo il rinvio a giudizio. Una conferma in questo senso, a suo avviso, si trova nella relazione illustrativa del disegno di legge, dove non si fa mai menzione del procedimento e si usa sempre l'espressione "processo penale". Le perplessità sono dovute molto probabilmente a un intervento tecnico sul testo che ha mal formulato l'intento dei proponenti. Inoltre, l'articolo 1, comma 4, si riferisce impropriamente agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

Conclude, chiedendo che il termine per la presentazione di emendamenti sia prorogato per consentire ai senatori di adeguare le proposte di modifica anche in base ai dubbi emersi sulla questione prospettata dal senatore Sanna.

La senatrice INCOSTANTE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità di consentire anche ad altri senatori di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che la sconvocazione della seduta pomeridiana di oggi era stata decisa anche sulla base del presupposto che nella seduta antimeridiana si sarebbe esaurita l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia, dal momento che la votazione degli emendamenti potrà svolgersi solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione giustizia e che questa si riunirà per l'esame in sede consultiva nella giornata di martedì 6 luglio, l'illustrazione degli emendamenti potrà proseguire anche nella seduta che sarà convocata per quel giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2180

Art. 1

##### **1.1**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI  
Sopprimere l'articolo.

##### **1.2**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA  
Sopprimere l'articolo.

##### **1.3**

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON  
Sopprimere il comma 1.

##### **1.4**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA  
Sopprimere il comma 1.

##### **1.5**

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON  
*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, durante il suo mandato, non può essere perseguito per violazioni alla legge penale».

##### **1.6**

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Camera dei deputati».

##### **1.7**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Ricevuta la comunicazione, il Presidente della Camera dei deputati convoca immediatamente il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione.».

*Consequentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «dei suoi membri» con le parole: «integrato dai delegati regionali».*

##### **1.8**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo le parole: «in seduta comune» inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «possono disporre», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei componenti,».*

*Consequentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la parola: «decidono», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti,».*

##### **1.9**

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può disporre la sospensione del processo» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

**1.10**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica».

**1.11**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei membri del Parlamento. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

**1.12**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

**1.13**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

**1.14**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Al di fuori dei» inserire le seguenti: «processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e salvi i».

**1.15**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

**1.16**

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».

**1.17**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».

**1.18**

D'ALIA

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».*

*Consequentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «soggetti che non sono membri delle Camere» con le seguenti: «soggetto che non è membro di una delle Camere».*

**1.19**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e dei ministri» inserire le parole: «su richiesta di colui nei cui confronti si procede».

**1.20**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale.».

**1.21**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

**1.22**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel corso dei quali il procedimento è sospeso,».

**1.23**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza di due terzi dei componenti».

**1.24**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei componenti».

**1.25**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza assoluta dei componenti».

**1.26**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se ritengono che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo».

**1.27**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché al numero delle persone offese».

**1.28**

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza assoluta dei componenti».

**1.29**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».

**1.30**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un decimo dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

**1.31**

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

**1.32**

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un quarto dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

**1.33**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

**1.34**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, la deliberazione parlamentare di cui al comma precedente è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta, entro quindici giorni, di un decimo dei componenti della Camera che si è pronunciata».

**1.35**

DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a tre quinti dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

**1.36**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, in qualsiasi momento, anche successivo alla deliberazione parlamentare, può rinunciare alla sospensione con effetto immediato dandone comunicazione alla Camera di appartenenza e al giudice».

**1.37**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei componenti della Camera che si è pronunciata. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

**1.38**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1.39**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione non opera se ad essa si oppongano motivatamente altre parti processuali. In tal caso la richiesta deve essere corredata dall'eventuale opposizione, in modo che la Camera competente ne tenga conto ai fini della deliberazione. L'imputato può comunque rinunciare in ogni momento, con atto non revocabile, alla sospensione. In tal caso il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata non oltre trenta giorni».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1.40**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La sospensione opera nel solo primo biennio dalla nomina e non è reiterabile, né si applica in caso di successiva nomina nella medesima legislatura o in altre successive».

**1.41**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende automaticamente, senza bisogno di nuove notificazioni o comunicazioni alle parti. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

**1.42**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione non si applica in caso di ulteriore nomina in legislature successive».

**1.43**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione dei processi di cui al comma 2 è deliberata per un tempo non superiore alla durata del mandato in corso».

**1.44**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II del codice penale».

**1.45**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile».

**1.46**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVII Legislatura».

**1.47**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono essere sospesi i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

**1.48**

D'ALIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso, ivi compreso il caso di nuova nomina alla funzione nel corso della stessa

legislatura. La sospensione non può, in alcun caso, essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono.».

**1.49**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione.».

**1.50**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 392 e 467» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 467».

**1.51**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può sempre rinunciare, irrevocabilmente, alla sospensione. Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione».

**1.52**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La data di fissazione dell'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. Se l'imputato richiede la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento della richiesta a quello dell'assunzione degli atti mediante rinnovazione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui è rimasto sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale è intervenuta la sospensione».

**1.53**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La sospensione non opera nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 9) e 11) del codice penale».

**1.54**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.

5-ter. Nelle ipotesi in cui sia coimputato un dipendente della pubblica amministrazione e il giudice non possa procedere alla separazione ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura penale, il processo non è sospeso qualora per il coimputato ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97».

**1.55**

D'ALIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri possono in ogni momento rinunciare alla sospensione, anche prima che sia dichiarata, con espressa dichiarazione resa per iscritto al competente Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In tal caso, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato trasmettono senza ritardo tale

dichiarazione all'autorità giudiziaria precedente e revocano la convocazione dell'Assemblea che non abbia ancora deliberato sulla sospensione.».

**1.0.1**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato nonché ai processi riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

**1.0.2**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per delitti colposi».

Art. 2

**2.1**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

**2.2**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

**2.3**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore».

**2.4**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai processi per reati commessi dopo l'assunzione della carica o della funzione».

**2.5**

INCOStANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore».

**2.6**

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è avvenuta la sua approvazione».

**2.7**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la parola: «costituzionale» inserire la seguente: «non».*

*Consequentemente, sopprimere il comma 2.*

**2.8**

VIZZINI, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», inserire la seguente: «anche».*

## **2.9**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica a processi in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

## **2.10**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica ai processi penali che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado».

## **2.11**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione di cui alla presente legge ha effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

## **2.12**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

## **2.13**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di cui al comma 1, su richiesta di colui nei cui confronti si procede, il giudice ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza o al Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite all'articolo 1, commi 1 e 2, trasmettendo gli atti del relativo procedimento. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo è sospeso, la Camera di appartenenza, il Senato della Repubblica o il Parlamento in seduta comune dei suoi membri, decidono se disporre la sospensione del processo per un tempo non superiore al mandato in corso».

## **2.14**

D'ALIA

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche*

*le parole:* «alla Camera di appartenenza o al Senato della Repubblica» *sono sostituite dalle*

*seguenti:* «al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica»;

*le parole:* «dei suoi membri» *sono sostituite dalle seguenti:* «integrato dai delegati regionali»;

dopo le parole: «per la durata della carica o della funzione» sono aggiunte le seguenti: «a maggioranza assoluta dei componenti».

## **2.15**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nel corso dei quali il processo è sospeso,».

## **2.16**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «se ritengono che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica o del Governo».

## **2.17**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei componenti della Camera di appartenenza, del Senato o del Parlamento. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni

costituzionali del Governo o del Presidente della Repubblica, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

*Consequentemente:*

*all'articolo 134 della Costituzione è aggiunto il seguente capoverso: «sulle richieste di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali»;*

*e all'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», sono inserite le seguenti: «e nelle decisioni sulla richiesta di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali».*

#### **2.0.1**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Laddove la pronuncia, che conclude il processo penale precedentemente sospeso, disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la durata della pena accessoria è prorogata di diritto per un tempo pari al periodo di sospensione goduto ai sensi degli articoli 1 e 2».

#### **2.0.2**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2, e in ogni altro che veda un membro del Parlamento sottoposto a procedimento penale, all'atto del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, il seggio ricoperto è vacante e le Camere di appartenenza sono direttamente convocate per la proclamazione in subentro al loro componente che sia destinatario di una delle seguenti pronunce:

a) condanna a pena dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) condanna a pena detentiva superiore ai due anni, per delitto non colposo, anche sospesa o sostituita con affidamento in prova;

c) condanna a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio».

#### **Art. 3**

#### **3.1**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

#### **3.2**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

1. La presente legge costituzionale si applica a far data dalla XVII legislatura».

#### **3.3**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge costituzionale si applica dal primo giorno della legislatura successiva a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

#### **3.4**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge costituzionale si applica a partire dal terzo anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

#### **3.5**

VIZZINI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «della sua pubblicazione», inserire la seguente: «definitiva».

#### **Titolo**

#### **Tit. 1**

VIZZINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Legge costituzionale recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri».

**Tit.2**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale per reati extrafunzionali, anche antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri».